

Gli esiti del SdI e i comportamenti obbligatori dei contribuenti	
Ricevuta di scarto	In tali casi il cedente/prestatore può effettuare una nota di variazione contabile valida ai fini interni senza trasmettere la stessa al SDI allo scopo di rettificare la registrazione della fattura di solito contestuale alla produzione dei documenti nei sistemi gestionali. Il cessionario non ha ricevuto alcun documento fiscale tramite il SDI e quindi non effettuerà nessuna registrazione contabile in attesa di ricevere il documento corretto.
Ricevuta di consegna	Nel caso di ricevuta di consegna trasmessa dal SDI (per avvenuto recapito nei confronti di soggetti passivi IVA o di semplice messa a disposizione per i consumatori finali), l'operazione ai fini fiscali è da intendersi positivamente conclusa e quindi non è necessario effettuare azioni aggiuntive rispetto ai normali processi contabili e gestionali.
Ricevuta di mancato recapito	Il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto passivo IVA, utilizzando canali alternativi al SDI, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella area web riservata dell'Agenzia delle Entrate anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Per il cessionario, ai fini della detraibilità IVA, la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito.
Fatture verso consumatori finali	Il cedente/prestatore può comunicare –anche contestualmente alla trasmissione a mezzo SDI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. In tali casi la data di ricezione è data dalla semplice messa a disposizione nell'area riservata.
Fatture verso soggetti passivi d'imposta in regime di vantaggio, con regime forfettario o produttore agricolo a regime speciale	Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare - per vie diverse dal SdI – al cessionario committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.